



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariella Roberti
Gaia Muscato
Ilenia Micciche'

Presidente
Giudice relatore
Giudice

nel procedimento iscritto al n. **2571/2023** r.g.

promosso da

██████████ (CF. ██████████), con l'avv. FRANCESCO DI PIETRO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, costituita
tramite funzionario delegato

RESISTENTE CONTUMACE

E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato in data 9.6.2023 e dunque nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il giorno 11.5.2023, secondo quanto risulta dalla relata di notifica). La competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Perugia sussiste ai sensi del comma 3, dell'art. 4 del D.l. n. 13/2017, essendo il richiedente beneficiario delle misure di accoglienza presso la struttura

██████████ con sede a ██████████

1. I FATTI ALLEGATI DALLA PARTE RICORRENTE; LA FASE AMMINISTRATIVA; LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.

Dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze - Sezione di Perugia, il sig. ██████████ ha riferito, secondo quanto emerge dal verbale di audizione prodotto dall'amministrazione resistente, i seguenti fatti:

- di essere cittadino del Pakistan, di essere nato e vissuto nel villaggio di ██████████, ██████████;

- di appartenere all'etnia gujjar e di essere di religione musulmana sunnita;
- di non essere mai andato a scuola;
- di aver svolto attività lavorativa agricola in Pakistan;
- di avere una famiglia d'origine composta dalla madre e da quattro fratelli, due maggiori di lui e due minori e che il padre era deceduto nel 2016;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- che le condizioni economiche della famiglia erano state sempre precarie, in quanto la propria famiglia – sin dai tempi dei propri bisnonni – aveva contratto dei debiti, che a causa degli interessi avevano raggiunto la cifra di 30 milioni di rupie; che a causa di tale situazione l'intera famiglia, compresi i suoi cugini, erano stati costretti a lavorare per il creditore, proprietario di un fondo agricolo e di allevamento di animali; di aver vissuto in una condizione di schiavitù, con lavori duri e orari prolungati, in cambio dei quali lui e i suoi familiari ricevevano due pasti al giorno, senza essere pagati e subendo maltrattamenti; che a causa dell'impossibilità di ripagare il debito, i fratelli e i cugini avevano parlato con il creditore, chiedendo un ulteriore prestito di 7.200,00 euro per farlo espatriare e con la promessa di ripagare il debito con il lavoro svolto all'estero;
- di essere partito nel luglio 2021 e di essere giunto in Italia dopo circa venti giorni di viaggio, attraversando l'Iran e la Turchia, da dove si imbarcava alla volta dell'Italia;
- di non temere alcun pericolo in caso di rientro in Pakistan.

La Commissione territoriale, con provvedimento del 25.1.2023, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, affermando che le circostanze narrate non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; l'autorità amministrativa ha poi ritenuto non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in nessuna delle sue articolazioni. Ha infine escluso nel caso di specie la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19 del D.lgs. 286/1998 ed ha ritenuto che il richiedente non versasse in condizioni gravi di salute tali da determinare un pregiudizio in caso di rientro nel Paese d'origine, ai sensi dell'art. 19 c. 2 del medesimo articolo di legge.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha ribadito quanto già riferito alla Commissione ed ha ulteriormente dedotto che la decisione dell'autorità amministrativa non teneva conto della situazione generale presente in Pakistan, caratterizzata da diffusi episodi di violenza.

Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.

Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale e certificato di carichi pendenti dai quali non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente; concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 15.1.2024, che si svolgeva con la modalità della trattazione scritta, la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso. Il giudice riservava la decisione al collegio.

2. I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ALLEGAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA. L'AUDIZIONE DELLA PARTE RICORRENTE.

In via generale deve ricordarsi che, anche in materia di protezione internazionale, spetta al richiedente di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e di indicare elementi idonei a provare, almeno presuntivamente, il rischio effettivo ed attuale di esposizione al pregiudizio al rientro nel Paese di origine (Cass., SS.UU, 17 novembre 2008, n. 27310); mentre spetta al giudice operare una precisa qualificazione della tipologia di misura di protezione invocata, dovendosi procedere

d'ufficio a scandagliare i presupposti di ciascuna fattispecie legislativa in cui si specifica il sistema di protezione internazionale (Cass., 16 luglio 2015, n. 14998).

Spetta dunque certamente al ricorrente allegare la fonte del pericolo e i beni che rischiano di esserne compromessi, non potendo porsi a carico del tribunale – oltre agli indiscussi oneri di qualificazione della domanda e onere di cooperazione istruttoria – anche un onere di cooperazione in punto di allegazione, che si risolverebbe in una sorta di inammissibile introduzione d'ufficio della domanda di protezione.

Una deroga ai principi generali del processo civile ordinario si rinviene, invece – come anticipato – con riguardo all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda che grava, sì, sul ricorrente, ma in forma attenuata, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 251/2007.

Ed infatti, sebbene sia espressamente affermato l'onere del richiedente di produrre, all'atto di presentazione della domanda o appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007), il detto onere viene successivamente mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine (art. 35 bis, comma 9, d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale *“per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”*).

Inoltre, il legislatore dispone espressamente per l'eventualità, non infrequente, che le dichiarazioni addotte dal richiedente a sostegno della relativa istanza non siano suffragate da elementi di prova, ovvero gli elementi forniti non siano esaustivi, attuali o pertinenti. In tale ipotesi l'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 impone all'autorità procedente di considerare veritiere le dichiarazioni del richiedente allorché egli: a) abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda; b) abbia fornito un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; c) abbia reso dichiarazioni non contraddittorie rispetto alla situazione del Paese; d) abbia presentato tempestivamente la domanda; e) abbia reso dichiarazioni intrinsecamente attendibili.

A tal proposito va precisato che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, in quanto i citati parametri normativi impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. 8282/2013; Cass. 3932/2018).

Quanto all'audizione del ricorrente va evidenziato che essa non è prescritta come obbligatoria, dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008. Invero i commi 10 e 11 dell'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, nell'individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all'audizione dell'interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l'esigenza di fissazione dell'udienza. In particolare, il comma 11, per l'ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio orale e non l'audizione personale del ricorrente, lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione.

La previsione legislativa appare rispettosa dei principi comunitari in materia di procedure di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che decidono sulle domande di protezione internazionale e segnatamente dell'art. 46 della direttiva 2013/32.

Ed infatti – premesso che né l'art. 46, né altre disposizioni della citata direttiva prevedono lo svolgimento dell'audizione personale dell'interessato da parte del giudice (adempimento che è

invece previsto come obbligatorio per l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva) – deve osservarsi che l'art. 46 impone agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.

Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Moussa Sacko contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, causa C-348/16), l'obbligo di procedere ad un esame completo ed attuale degli elementi posti a fondamento della domanda, deve essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione e la procedura amministrativa e dunque valutando l'eventuale presenza, nel fascicolo del giudizio, del verbale o della trascrizione del colloquio personale del richiedente già tenutosi con la commissione territoriale.

Ne consegue che appare conforme ai principi comunitari una legislazione nazionale – quale quella di cui all'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 – che preveda che il giudice nazionale possa respingere un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione e a condizione che in occasione della procedura amministrativa sia stato garantito il diritto del richiedente di sostenere un colloquio personale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio siano stati messi a disposizione unitamente al fascicolo.

Nel caso di specie l'audizione del ricorrente non appare necessaria, non residuando margini di dubbio alla luce delle dichiarazioni già rese dal sig. Riaz dinanzi alla Commissione territoriale, tenuto inoltre conto che non vi è stata diversa e ulteriore allegazione nel ricorso introduttivo.

Deve dunque concludersi che non essendo stati introdotti nuovi temi di indagine, né essendo stati indicati aspetti della sua storia personale meritevoli di maggiore approfondimento, una nuova audizione risulta essere adempimento superfluo, che finirebbe per costituire una inutile ripetizione di quelle già svolte dinanzi alla Commissione.

3. LE MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Nell'ambito del vigente sistema pluralistico della protezione internazionale è prevista la fruibilità di differenti misure, caratterizzate da presupposti diversi e graduate in funzione del compendio di diritti e garanzie accordate al beneficiario in relazione allo specifico titolo di soggiorno.

I principali referenti normativi in materia sono rappresentati, sul versante sovranazionale, dalla direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), che ha abrogato la precedente direttiva 2004/83/CE; sul piano del diritto interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuativo della citata direttiva 2004/83/CE), come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 del 2014 (attuativo, a sua volta, della direttiva 2011/95/UE), dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di riforma delle procedure di presentazione, esame amministrativo e tutela giurisdizionale delle domande di asilo, e dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Ancora, tra le fonti di diritto internazionale, non può non menzionarsi la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, *“pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati”* (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.

Il diritto di asilo è quindi oggi attuato attraverso i tre istituti dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in modo residuale, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le domande svolte nel presente giudizio involgono tutti i tre istituti e andranno esaminate separatamente.

4. LO STATUS DI RIFUGIATO.

Principiando dalla prima delle citate misure di protezione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete al *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

Il riconoscimento del relativo *status* presuppone, quindi, l'esistenza di un fondato timore di subire atti di persecuzione (di cui l'art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 contiene un'elencazione esemplificativa) che: a) siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; oppure b) costituiscano la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) (art. 8 d.lgs. 19.11.2007 n. 251).

In ordine alla provenienza degli atti persecutori, la legge (art. 5 d.lgs. 19.11.2007 n. 251) attribuisce rilevanza non solo agli atti posti in essere dallo Stato o dai partiti e dalle organizzazioni che lo controllano, almeno in una consistente parte del suo territorio, ma anche agli atti compiuti da soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro le persecuzioni (e i danni gravi, per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui si dirà *infra*).

Ne discende che il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche nell'ipotesi in cui a porre in essere le condotte potenzialmente causative di danno siano soggetti privati, *“qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese”* (Cass., Sez. VI, ord. 16356 del 03 luglio 2017) così da acclarare l'infruttuosità di un eventuale appello alle autorità locali.

La tutela cui allude la norma, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno ove garantita nel Paese di origine, consiste nella predisposizione di *“adequate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso del richiedente a tali misure”* (art. 6, comma 2, d.lgs. 251/2007).

Inoltre, poiché la persecuzione temuta deve essere “personale e diretta”, non può prescindere dalla necessaria verifica della sussistenza di un rapporto di immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo quale esponente di un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico. Con la precisazione che *“è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”* (art. 8 comma 2 d.lgs. 251/2007).

Pertanto, ciò che rileva prioritariamente non è tanto la veridicità dei fatti addebitati al richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, *id est* effettivamente rivolte all'interessato, in quanto *“è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero”* (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2018).

5. LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.

Come è noto, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria qualora *“sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **danno grave** (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”* (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007). Laddove nella nozione di “danno grave” deve ricomprendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).

Nell'ambito delle ipotesi legali di “danno grave” deve subito evidenziarsi la differenza – sotto il profilo della natura selettiva o generalizzata della minaccia – tra le prime due fattispecie e la terza.

Ed infatti i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32), sicché il pericolo ad esse connesso si configura come necessariamente selettivo, atteso che il soggetto condannato a morte o sottoposto a tortura è inevitabilmente individuato già al momento dell'insorgenza del rischio.

Al contrario, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.

Su queste premesse, la Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”*) per integrare il presupposto della “minaccia grave” si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di *“una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione”* (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37).

Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo.

In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015).

Quanto alla nozione di “conflitto armato”, la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che *“si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”*).

Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, *“senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*. (C.GUE c. 285/12 Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).

Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.

L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK): 1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito; 2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto; 3. se il conflitto è localizzato o diffuso; 4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.

Quanto, invece, ai concetti di “condanna a morte” e di “esecuzione della pena di morte” deve ritenersi che essi si distinguano in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.

Non può invece ricomprendersi nell'ambito di nessuna delle due nozioni innanzi enunciate (“condanna a morte” e “esecuzione della pena di morte”) la vendetta privata, minacciata da uno o più individui, in quanto non riconducibile al concetto di ‘pena’ che necessariamente presuppone quello di regola condivisa da una collettività.

Invero, in tanto si può parlare di pena, in quanto al male inflitto sia riconosciuta natura di sanzione non dal singolo responsabile dell'azione punitiva, ma da soggetti estranei ad essa e che tuttavia

condividono il sistema di valori che si assume violato e che riconoscono la legittimità dell'intervento sanzionatorio.

Dunque, se è vero che, laddove lo Stato sia connivente o incapace/impossibilitato a intervenire, la minaccia rileva anche quando proviene da soggetto non statale (art. 5 d.lgs. 251/2007), deve pur sempre trattarsi della minaccia di una pena e non di una vendetta privata.

6. IL RACCONTO DELLA PARTE RICHIEDENTE: VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ. ESAME DELLE SINGOLE DOMANDE.

Preliminarmente va chiarito che sebbene nel ricorso sia stata proposta anche domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, la mancata allegazione di una vicenda di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, esclude in radice la possibilità che detta domanda trovi accoglimento.

In effetti, in sede di audizione il sig. █████ riferiva di essere stato sottoposto a condizione di schiavitù a causa dei debiti contratti nel tempo dalla sua famiglia. Pertanto, la vicenda così come riportata è valutabile ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria lett. b) dell'art. 14 del D.lgs. 251/2007.

Sul punto deve certamente riconoscersi credibilità alle parole del ricorrente tenuto conto del riscontro fornito dalle fonti internazionali, le quali attestano come sia profondamente diffuso in Pakistan il fenomeno del *debt bondage* o schiavitù per debiti¹.

Con tale definizione si intende la condizione di chi è costretto a lavorare per il proprio creditore al fine di ripagare un debito precedentemente contratto, venendosi a trovare in uno stato di vera e propria servitù². In Pakistan questo sistema in cui si è costretti a lavorare fino all'adempimento dell'obbligazione viene denominato *peshgi*³.

Il *peshgi* stabilisce quindi un vero e proprio vincolo tra il creditore e il debitore che spesso arriva a coinvolgere l'intero nucleo familiare. In effetti, se il debitore muore o non può continuare a lavorare il debito viene trasferito automaticamente alla famiglia. Nella maggior parte dei casi questo significa che i figli assumono la posizione lavorativa del genitore⁴. Ripagare il *peshgi* non è semplice perché i creditori modificano unilateralmente le condizioni contrattuali, stipulate di volta in volta solo oralmente.

Secondo un rapporto del 2018 del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il problema della schiavitù per debiti è strettamente connesso al traffico di esseri umani: la tratta inizia infatti con un debito iniziale assunto dal lavoratore. Tale debito viene poi utilizzato per vincolare anche gli altri membri della famiglia, talvolta per generazioni⁵. L'intera famiglia del debitore diventa infatti di 'proprietà' del creditore in cambio del supporto finanziario ricevuto, trovandosi obbligata a lavorare per molte ore senza remunerazione alcuna o con stipendi miseri, di cui la metà viene spesso

¹ USDOS – US Department of State (Author): 2023 *Trafficking in Persons Report: Pakistan*, 15 June 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2093606.html>

² Per un ulteriore approfondimento si consiglia la visione del documentario prodotto da Al Jazeera disponibile qui [Bonded labour : Spiraling debt trapping Pakistan's brick kiln workers | Al Jazeera English](#)

³ Qureshi, A and Khan, A. *Bonded labour in Pakistan*, Oxford University Press, edizione 2016.

⁴ DAI Global, *Modern Slavery in Pakistan*, Report agosto 2019, [DFID Modern Slavery in Pakistan .pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#)

⁵ United States Department of State, 2018 *Trafficking in Persons Report - Pakistan*, 28 giugno 2018, [Refworld | 2018 Trafficking in Persons Report - Pakistan](#)

trattenuta dallo stesso creditore. In alcuni casi occorrono generazioni per ripagare il debito; fino all'adempimento la famiglia resta di proprietà del creditore⁶.

Secondo il Global Slavery Index, la schiavitù per debiti così come il lavoro forzato rappresentano le forme più diffuse di schiavitù moderna in Pakistan, con le Province del Punjab e del Sindh particolarmente colpite⁷ e riguardano soprattutto i settori dell'agricoltura e della fabbricazione dei mattoni. La questione appare molto complessa, in quanto direttamente collegata a fattori quali la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione e l'assenza di forme di protezione e tutela da parte dello Stato.

Sebbene il Pakistan abbia ratificato nel tempo diverse Convenzioni internazionali inerenti il lavoro forzato e la sua Costituzione vieti espressamente ogni forma di sfruttamento e di schiavitù, le fonti sono concordi nel ritenere che lo Stato non offra alcuna protezione alle vittime del debt bondage, rimanendo questa una realtà diffusa in diverse zone del Paese e costituisce una radicata consuetudine.

Ebbene, alla luce di quanto *supra*, il racconto del sig. ██████ deve ritenersi veridico. Il ricorrente riferiva infatti della profonda povertà in cui era cresciuto e di come la sua famiglia fosse vincolata da generazioni ad un uomo del villaggio per un debito del passato. Il sig. ██████ descriveva quindi la condizione di schiavitù in cui aveva vissuto per anni, lavorando nei terreni del creditore senza alcuna remunerazione, con il solo pasto quotidiano assicurato: *“Mio padre è morto e la situazione è che noi in famiglia lavoriamo da questo contadino che paga pochissimo. Viviamo una vita di schiavitù, si respira e nulla di più[...]Tutta la famiglia lavorava lì. Io da quando avevo sei anni [...] La giornata era impegnativa, la mattina iniziavo con gli animali, portandoli fuori dalla stalla, poi li mungevo, lavavo e riportavo in stalla. Verso mezzogiorno si lavoravano i campi per il riso. Poi la sera lavoravamo di nuovo con gli animali, era molto stancante e alle 8 e mezza nove si andava a letto [...] D: Quanto venivate pagati? R: Ci dava da mangiare due volte D: Dato che non eravate pagati avevate provato a cercare lavoro altrove? R: Eravamo in schiavitù, avevamo un debito”*.

Sebbene il collegio condivida parte delle osservazioni espresse dalla Commissione territoriale in merito all'opacità di alcuni riferimenti – in particolare quelli inerenti alle modalità con cui il ricorrente avrebbe lasciato la proprietà del creditore presso cui era trattenuto o su come avrebbe pagato le spese del viaggio – ciò non inficia la credibilità complessiva del narrato. In effetti, il sig. ██████ – nonostante l'assenza di qualsiasi livello di istruzione – ha ben descritto il contesto di provenienza, rimarcando lo stato di costrizione in cui per anni ha dovuto vivere.

Inoltre, non può non considerarsi quanto emerso dalla relazione dell'ente anti-tratta e dell'associazione ██████ sulle condizioni del ricorrente, il quale risulta invero assai vulnerabile e provato dalla propria vicenda così come dal viaggio che l'ha portato infine in Italia. Quel che è emerso già dinanzi alla Commissione è come il sig. ██████ possa considerarsi vittima di tratta, nonché dello sfruttamento lavorativo iniziato durante gli anni trascorsi in Pakistan nell'ambito del *debt bondage* e continuato anche nel Paese ospitante, come dimostrato dal fatto che egli ha lavorato sin da subito per una ditta cinese – in maniera irregolare e con turni di lavoro illegali – tramite l'intercessione di alcuni suoi connazionali presenti in Italia.

Pertanto, il racconto del ricorrente è da considerarsi credibile, inserendosi pienamente in una realtà esistente in Pakistan, così come documentato dalle fonti internazionali.

⁶ WorldAtlas, *Slavery Today: Countries With the Highest Prevalence of Modern Slaves*, [Slavery Today: Countries With the Highest Prevalence of Modern Slaves - WorldAtlas](#)

⁷ Global Slavery Index, *Pakistan profile*, disponibile qui [Global Slavery Index | Walk Free](#)

Ciò detto, appare evidente come il vissuto del ricorrente accompagnato dall'incapacità dello stato pakistano di far fronte a tali tipi di pratiche, rende di fatto il sig. [REDACTED] esposto al grave rischio di veder compromessa nuovamente la propria dignità e di rimanere vittima di una condizione di schiavitù, circostanze queste che integrano a tutti gli effetti le ipotesi di trattamento degradante. Del resto, la stessa famiglia del ricorrente risulta ancora assoggettata al creditore, data l'alta entità del debito e degli interessi.

Conclusivamente deve ritenersi che in una tale situazione il ricorrente in caso di rimpatrio si troverebbe quasi certamente, e ancora una volta, vittima di un contesto oppressivo e limitativo della propria libertà di autodeterminazione, con manifestazioni di violenza e maltrattamenti nei propri confronti, in una condizione resa possibile dall'insufficienza delle misure di protezione nel Paese di origine.

Per quanto *supra* esposto, il collegio ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nell'articolazione della lett. b).

Restano assorbite le altre domande.

7. SULLE SPESE DI LITE.

Stante la soccombenza del ricorrente sulla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.

PQM

Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:

- rigetta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- riconosce a [REDACTED], nato in Pakistan il [REDACTED], la protezione sussidiaria ex art. 14 co. 1 lett. b) d. lgs. 251/2007;
- compensa le spese.

Si comunichi.

Perugia, 27.2.2024

Il giudice relatore
Gaia Muscato

Il presidente
Mariella Roberti